



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO

MINERVINI SISTI

INDIRIZZO MUSICALE

PIAZZA VITTORIO BACHELET, 3

02100 - RIETI (RI)

Cod. Mecc. RIIC829001

C.F. 80005190576

☎ 0746203214

sito web: www.icminervinisisti.it

✉ riic829001@istruzione.it

✉ riic829001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il RD n. 1297 del 26 aprile 1928;
VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;
VISTO il DPR n. 275 del 1999;
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169
VISTA la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 235 del 2007, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 15/05/2025 - delibera n. 24

DELIBERA n. 14/2025

il presente regolamento di disciplina degli alunni.

Art. 1 - Principi

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
3. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, se queste hanno una ripercussione negativa anche all'interno dell'ambiente scolastico.

Art. 2 - Descrizione delle sanzioni e corrispondenza sanzione – infrazione

1. CORRISPONDENZA SIGLA SANZIONE -DESCRIZIONE

SIGLA SANZIONE	Descrizione sanzione
S1	Richiamo verbale;
S2	Consegna aggiuntiva da svolgere in classe; consegna aggiuntiva da svolgere a casa.
S3	Sospensione della ricreazione
S4	Ammonizione scritta sul diario personale con annotazione sul registro di classe.
S5	Ammonizione scritta sul diario personale con annotazione sul registro di classe e richiamo del Dirigente Scolastico o suo delegato;
S6	Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni.
S7	Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.
S8	Allontanamento oltre i quindici giorni.
S9	Allontanamento fino al termine delle lezioni.
S10	Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.

2. CORRISPONDENZA SANZIONE-INFRAZIONE

SIGLA SANZIONE	Descrizione infrazione
S1-S2-S3-S4-S5	Ritardi ripetuti; ripetute assenze saltuarie; assenze o ritardi non giustificati; mancanza del materiale occorrente; non rispetto delle consegne a casa e a scuola; comportamento pericoloso per sé e gli altri.
S1-S2-S3-S4-S5-S6	Disturbo delle attività didattiche; falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni; omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa; allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico; utilizzo del telefono cellulare a scuola; danneggiamenti involontari a beni della scuola e/o di compagni per incuria e distrazione; comportamento pericoloso per sé e gli altri.
S6-S7	Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri; gravi mancanze di rispetto, anche formali, al Capo d'Istituto, ai Docenti e a tutto il personale della scuola; volontario danneggiamento o furto di sussidi didattici e attrezzature della scuola o dei compagni; rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale.
S8	Presenza di due condizioni: 1) commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.: costrizione, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) e/o reati che costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica (incendi, allagamenti, etc.); 2) valutazione della gravità del fatto commesso tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.
S9	Presenza di tre condizioni: 1) commissione dei reati di cui al punto precedente; 2) recidiva oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 3) verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno.
S10	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente.

Art. 3 - Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

1. Il Docente irroga le sanzioni da **S1** a **S5**; è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico.
2. Il Consiglio di classe irroga le sanzioni **S6** – **S7**. E' convocato dal Dirigente in base alla gravità dell'infrazione e/o su richiesta del Coordinatore della classe.

3. Il Consiglio di Istituto irroga le sanzioni da **S9** a **S11**. Viene convocato per iniziativa del Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

Art. 4 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni da S1 a S6 sono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.
2. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento disciplinare:
 - Comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;
 - Invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni, nonché eventuale richiesta di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione;
 - Convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;
 - Conclusione del procedimento con provvedimento del D.S. di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

Art. 5 – Casi particolari

1. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
2. Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
3. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
4. Uso del telefono cellulare a scuola: l'alunno può avere al seguito il telefono cellulare, ma è tenuto all'ingresso in classe a depositarlo spento nell'apposito contenitore a scuola fino al termine delle lezioni.

La scuola declina ogni responsabilità relativa alla custodia dei telefoni cellulari

Tenere il telefono con sé e/o utilizzarlo costituiscono infrazioni disciplinari sanzionate; al verificarsi dell'infrazione si procede inoltre come di seguito indicato: - ritiro del cellulare da parte del docente e consegna dello stesso in Direzione; - restituzione del cellulare solo ai genitori, convocati dal D.S. il giorno seguente; - al ripetersi del fatto, in accordo con la famiglia, trattenimento del cellulare in Direzione per almeno una settimana.

Art. 6 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 7 - Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da due docenti e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto, e dal D. S. che lo presiede.
2. L'Organo interno di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Art. 8 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente.
5. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
7. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindi giorni.

Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un *Patto educativo di corresponsabilità*, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.
2. Il *Patto educativo di corresponsabilità* è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.
3. Il *Patto educativo di corresponsabilità* viene presentato ai genitori e agli alunni durante l'Assemblea per il rinnovo degli OO.CC. unitamente ai regolamenti dell'Istituzione scolastica e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.

Il presente Regolamento può essere modificato, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi Collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente scolastico e dai componenti del Consiglio di istituto stesso.

Il presente regolamento entra in vigore il 01/09/2025.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara GALLI*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993